



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 45 del 30/03/2023

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE. I.E.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **15:24** in Arese, presso la sala delle adunanze (art. 4, comma 5, del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale), in seguito a convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Funzione	Presente
PALESTRA MICHELA	SINDACO	NO
NUVOLI LUCA	VICE SINDACO	SI
IOLI ENRICO GASTONE	ASSESSORE	SI
CERA VERONICA	ASSESSORE	SI
TELLINI ROBERTA PINUCCIA	ASSESSORE	SI
SCUPOLA DENISE	ASSESSORE	SI

**Totale Presenti 5**      **Totale Assenti 1**

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Dott. Paolo Pepe**,  
SEGRETARIO GENERALE

Presiede il **Dott. Luca Nuvoli**, in qualità di VICE SINDACO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Dato atto che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Risultano presenti trovandosi presso la Sede comunale il Vice Sindaco, gli Assessori: Ioli Enrico Gastone - Cerea Veronica - Tellini Roberta Pinuccia ed il Segretario Generale nonché in audio-videoconferenza ma trovandosi in luogo diverso dalla Sede comunale l'Assessora Scupola Denise.

Dato atto che sono stati effettuati i richiami al vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in tema di segretezza e che tutti i Componenti si sono impegnati in tal senso.

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 81 del 27/03/2023 avente ad oggetto: *“CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE. I.E.”*

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Generale

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Segretario Generale

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, vista la necessità di attivare tempestivamente i progetti di *housing* sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Nuvoli  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

---



# **COMUNE DI ARESE**

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) /  
P.Iva 03366130155

## **AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE**

### **AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE**

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27/03/2023 avente per oggetto:

**CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE. I.E.**

Proponente: CERA VERONICA - ASSESSORE

## **Proposta alla Giunta Comunale**

**OGGETTO:** CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE. I.E.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE

VISTI:

- 1) l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 nel quale l'Azienda Speciale viene definita quale "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ....";
- 2) l'art.22 della Legge 328/2000 nel quale si definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale "...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte...", dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

VISTE altresì:

- 1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02/04/2007 con cui veniva approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio per la gestione dei servizi sociali tra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago; successivamente in data 16 aprile 2007 veniva sottoscritto da parte dei nove Comuni aderenti l'atto di costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona SERCOP;
- 2) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 14/12/2010 con la quale si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 144 del D.Lgs. n.267/2000, la modificazione dello Statuto del Consorzio SERCOP consistente nel cambio di denominazione in Azienda Speciale Consortile e nelle modifiche correlate necessarie per evidenziare la natura giuridica sostanziale di azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, prevalente rispetto a quella del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, ancorché entrambe citate in sede costitutiva; servizi già trasferiti all'Azienda Speciale Consortile SERCOP nell'anno 2008;

3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 20/12/2018 con cui si approvava il vigente contratto di servizio tra il Comune di Arese e l'Azienda Speciale Consortile SERCOP, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 luglio 2027 per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari di competenza degli enti locali soci, nelle aree di intervento minori, famiglia, disabili, anziani, inclusione sociale;

SPECIFICATO che con il succitato atto consigliare n. 94/2018 veniva conferita all'ASC SERCOP anche la gestione amministrativa e sociale di azioni ed interventi di *housing* sociale, come disciplinata dall'Allegato 1.4 "Scheda Tecnica Servizio *Housing* Sociale", richiamato all'interno dell'Allegato 1 "Schema di contratto di servizio tra SERCOP e il Comune di Arese";

RIFERITO che sul territorio di Arese vi è la costante e crescente presenza di situazioni di fragilità socio-economica con disagio abitativo, ulteriormente aggravatasi a motivo della perdurante crisi economico e occupazionale; nel tentativo di superare e attenuare tali criticità, risulta pertanto necessario dare continuità e maggiore impulso ai percorsi di *housing* sociale al fine del conseguimento dell'indipendenza economica ed abitativa e di una maggiore autonomia da parte degli utenti in carico;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2019 recante "Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2019", nella relazione (Allegato A- punto 45) all'elenco degli immobili di proprietà comunale ad altro uso veniva indicato quale alloggio per funzioni sociali l'appartamento sito in via Eliseo Vismara 94 (oggi 74/A), piano secondo, dati identificativi: foglio 6, particella 1207, subalterno 702 (acquisito con atto notarile rep. 61601/18269 del 08/02/2018), con successiva conferma della destinazione nei successivi piani delle alienazioni approvati con deliberazioni consiliari n. 11 del 05/03/2020, n. 29 dell'11/05/2021, n. 13 del 07/04/2022;

CONSIDERATO che

- 1) l'Azienda Speciale Consortile SERCOP possiede le competenze tipiche e specifiche per la gestione degli interventi di *housing* sociale, spesso connesse con quelle relative alle aree di intervento sui minori e dell'inclusione sociale;
- 2) nell'ambito del disagio abitativo l'ASC SERCOP si avvale di accordi procedurali con partner progettuali tecnici per l'impiego di alloggi in locazione, che comportano tra gli oneri di progetto alcuni costi (es.: canone di locazione e spese condominiali) che invece non sussistono nel caso di impiego di alloggi comunali; detti oneri a carico dell'ASC SERCOP, e successivamente trasferiti a carico dei Comuni nel Piano programma annuale, sono mediamente pari a: € 56,00 in caso di alloggio in locazione; € 32,00 in caso di alloggio comunale concesso in uso gratuito, salvo conguagli in sede di rendicontazione;

RITENUTO, allo stato attuale e vista la destinazione a scopi sociali, di concedere in uso l'immobile succitato, sito in Arese in Via Eliseo Vismara al civico 74/A, meglio identificato negli allegati al presente atto, all'ASC SERCOP, con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, per la realizzazione di progetti di *housing* sociale, così come da "Specifiche tecniche per la gestione amministrativa e sociale delle azioni e progetti di *housing* sociale a favore di cittadini areisini, per il periodo 01/05/2018-31/12/2018", confermate e assunte all'interno del quadro dei rapporti contrattuali con l'Azienda consortile per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 luglio 2027, a seguito deliberazione consigliare n. 12 del 25/02/2019;

VISTO l'allegato schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Arese e l'ASC SERCOP per concessione in uso gratuito all'ASC SERCOP dell'immobile di proprietà comunale sito in Arese, via Eliseo Vismara n. 74/a, con destinazione progetti di *housing* sociale (vedi Allegato 1);

DATO atto che il presente provvedimento trova copertura nei costi preventivati, ed eventualmente quelli che verranno assunti, previa verifica in sede di stati di avanzamento, nel Piano Programma dell'Azienda Speciale Consortile SERCOP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/02/2023;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SERCOP, con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, l'immobile di proprietà comunale sito in Arese in Via Eliseo Vismara al civico 74/A, alle condizioni, tempi e modalità esplicitati nell'allegato 1 - Schema di accordo di collaborazione, allo scopo di utilizzarlo esclusivamente per azioni e progetti di *housing* sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa;
3. di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SERCOP ad avvalersi di eventuali propri soggetti attuatori per la gestione dei suddetti alloggi e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di *housing* sociale;
4. di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SERCOP a sub-concedere l'immobile a soggetti terzi dalla stessa Azienda individuati quali attuatori dei progetti e delle azioni di *housing* sociale, secondo le modalità nel preambolo e nello schema di accordo di collaborazione meglio precisate, ai fini della gestione del suddetto immobile;
5. di demandare all'Area Socio Educativa e Culturale il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
6. di stabilire la durata della concessione in uso dell'immobile in questione fino alla scadenza naturale del contratto in essere con l'Azienda Speciale Consortile SERCOP, ovvero con scadenza 31/07/2027;
7. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nei costi preventivati, ed eventualmente quelli che verranno assunti, previa verifica in sede di stati di avanzamento, nel Piano Programma dell'Azienda Speciale Consortile SERCOP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27/02/2023.

Successivamente,

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE**

vista la necessità di attivare tempestivamente i progetti di *housing* sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa,

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27/03/2023 avente per oggetto:

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA  
ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING  
SOCIALE. I.E.**

## *AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE*

### **REGOLARITA' TECNICA:**

**Si esprime parere Favorevole**

Eventuali motivazioni:

Arese li, 29/03/2023

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-  
EDUCATIVA E CULTURALE  
STELLA BERTON  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20044 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27/03/2023 avente per oggetto:

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49**

**del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE. I.E.**

**AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE**

***REGOLARITA' CONTABILE:***

**Si esprime parere Favorevole**

Eventuali motivazioni:

Arese li, 30/03/2023

LA RESPONSABILE AREA  
MARIA TERESA FALDETTA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

**Agenzia del Territorio  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Milano**

Dichiarazione protocollo n. MI0661858 del 14/07/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Arese

Via Eliseo Vismara

civ. 74/A

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 6

Particella: 1207

Subalterno: 702

Compilata da:  
Ratti Ezio


Iscritto all'albo:  
Geometri

Prov. Milano

N. 7715


Scheda n. 1

Scala 1:200



PIANO SECONDO

H=2.75



PIANO PRIMO INTERRATO

H=2.20

ORIENTAMENTO  
N



*Ezio Ratti*  
*Sepp M. Cini*  
*Mario Jorard*

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 02/02/2018 - Comune di ARESE (A389) - < Foglio: 6 - Particella: 1207 - Subalterno: 702 >  
VIA ELISEO VISMARA n. 74/A piano: 2-S1;

Ultima planimetria in atti

Data: 02/02/2018 - n. T198592 - Richiedente: GLRMRC47A30F205W

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

	Sede Legale: BERGAMO: Via Prato Pieve, 50 24060 CASAZZA (BG) Tel.: +39 035 813.250 Fax.: +39 035 813.239 info@termozetaimpianti.it	Unità locale: MILANO: Via Milano, 25 20094 CORSICO (MI) Tel.: +39 02 44.70.200 Fax: +39 02 45.10.69.49 gm@termozetaimpianti.it	 <small>Consorzio Qualifica Opere Pubbliche</small>  
	POSTA ELETR. CERTIFICATA termozetaimpiantisrl@cqn.legalmail.it		
<b>Impianti Civili e Industriali - Termici - Idrosanitari - Condizionamento - Termoventilazione - Antincendio - Gas - Fornitura combustibili - Gestione e Manutenzione</b>			

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE  
D.M. 37/08 del 22/01/2008**

Il sottoscritto **ZAMBETTI ROBERTO** nato a **Casazza** il **03/12/1948** in qualità di Responsabile Tecnico della Società **Termozeta Impianti S.r.l.** operante nel settore dell'installazione impianti, con sede in **Via Prato Pieve, 50 a Casazza (Bg)** tel. n° **+39 035 81.32.50** P. I.V.A. **02219510167** iscritta nel registro delle ditte della Camera C.C.I.A.A. di **Bergamo** al n° **272478**, esecutrice dei lavori (descrizione schematica):

- Mera sostituzione caldaia a gas metano

intesi come:

- Nuovo impianto;                       Trasformazione;                       Ampliamento;  
 Manutenzione straordinaria;                       altro:

NOTA: per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup> famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso.

commissionati da: **COGEM SRL C.SO VENEZIA, 8 20121 - MILANO** installato c/o comune **ARESE - VIA VISMARA, 94 app \_\_\_\_\_**, proprietà di **COGEM SRL C.SO VENEZIA, 8 20121 - MILANO**, in edificio abitato ad uso:

- Industriale;                       civile;                       commercio                       Altri usi:

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che i lavori sono stati realizzati in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è stato destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell' art. 5 da \_\_\_\_\_  
 seguito la normativa tecnica applicabile all' impiego: 7129 ed aggiornamenti  
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione ( artt. 5 e 6 )  
 controllato l' impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

<b>TERMOZETA</b> <b>Impianti s.r.l.</b>	<b>Sede Legale:</b> <b>BERGAMO:</b> Via Prato Pieve, 50 24060 <b>CASAZZA (BG)</b> Tel.: +39 035 813.250 Fax.: +39 035 813.239 info@termozetaimpianti.it	<b>Unità locale:</b> <b>MILANO:</b> Via Milano, 25 20094 <b>CORSICO (MI)</b> Tel.: +39 02 44.70.200 Fax: +39 02 45.10.69.49 gm@termozetaimpianti.it	<b>CQOP SOA</b> <small>CORSO PER QUALIFICAZIONE PUBBLICA</small>  
	POSTA ELETTR. CERTIFICATA termozetaimpiantisrl@cqn.legalmail.it		
<b>Impianti Civili e Industriali - Termici - Idrosanitari - Condizionamento - Termoventilazione - Antincendio - Gas - Fornitura combustibili - Gestione e Manutenzione</b>			

**Allegati obbligatori:**

- Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7.
- Relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- Schema impianto realizzato;
- Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico

IL DICHIARANTE

Casazza (Bg), 13/10/2017

  
 \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

Allegato: fotocopie di: C.C.I.A.A.. - Dichiarazione tecnica dei materiali installati

<b>TERMOZETA</b> <b>IMPIANTI S.r.l.</b>	<b>Sede Legale:</b> <b>BERGAMO:</b> Via Prato Pieve, 50 24060 CASAZZA (BG) Tel.: +39 035 813.250 Fax.: +39 035 813.239 <a href="mailto:info@termozetaimpianti.it">info@termozetaimpianti.it</a>	<b>Unità locale:</b> <b>MILANO:</b> Via Milano, 25 20094 CORSICO (MI) Tel.: +39 02 44.70.200 Fax: +39 02 45.10.69.49 <a href="mailto:gm@termozetaimpianti.it">gm@termozetaimpianti.it</a>	<b>CQOP SOA</b> <small>CONSORZIO QUALITÀ OPERA PUBBLICA</small> 
	POSTA ELETT. CERTIFICATA <a href="mailto:termozetaimpiantisrl@cqn.legalmail.it">termozetaimpiantisrl@cqn.legalmail.it</a>		
<b>Impianti Civili e Industriali - Termici - Idrosanitari - Condizionamento - Termoventilazione - Antincendio - Gas - Fornitura combustibili - Gestione e Manutenzione</b>			

## RELAZIONE CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

- Fornitura e posa N° 1 caldaia marca Immergas camera aperta tipo B

### DICHIARAZIONE

L'impianto realizzato è composto di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall' art. 5 e 6.

Il responsabile tecnico

IL DICHIARANTE

Casazza (Bg), 13/10/2017

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato 1

**Schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Arese e l'ASC SERCOP per concessione in uso gratuito all'ASC SERCOP dell'immobile di proprietà comunale sito in Arese, via Eliseo Vismara n. 74/a con destinazione progetti di housing sociale.**  
(approvato con deliberazione di Giunta comunale del XX/XX)

**ART. 1 – VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE:**

1. Il presente accordo di collaborazione ha validità fino al 31.07.2027, coincidente con la naturale scadenza del contratto in essere, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

**ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE:**

1. L'accordo di collaborazione ha per oggetto la concessione in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SERCOP, con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, l'immobile di proprietà comunale sito in Arese in Via Eliseo Vismara al civico 74/A, meglio identificato all'interno dell'atto catastale e dei documenti correlati ed allegati alla presente, allo scopo di utilizzarlo esclusivamente per azioni di *housing* sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa;

**ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI:**

1. Il Comune di Arese si impegna a:
  - a) mettere a disposizione gratuitamente l'immobile di proprietà comunale di Via Eliseo Vismara, così come al punto precedente individuato, per il periodo di durata dell'accordo di collaborazione secondo le seguenti modalità, che potranno essere modificate previo ulteriore intesa scritta tra le parti;
  - b) autorizzare SERCOP ad avvalersi di eventuali propri soggetti attuatori per la gestione del suddetto immobile e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di *housing* sociale;
  - c) sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria relativa all'immobile come sopra identificato;
  - d) sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari in condizione di emergenza e/o forte fragilità abitativa, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo in carico al comune secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma, considerando inoltre che gli oneri di progetto nel caso di impiego di alloggi comunali, prevede una quota giornaliera a carico di SERCOP. per il servizio di *housing*, imputata all'Amministrazione Comunale in base agli accordi contenuti nel contratto di servizio, mediamente pari a €32,00=, salvo conguagli in sede di rendicontazione;
2. L'ASC SERCOP si impegna a:
  - a) garantire l'attuazione delle progettazioni di *housing* sociale, realizzate anche per il tramite di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori, secondo le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto nel rispetto delle normative vigenti;
  - b) utilizzare l'immobile di proprietà comunale per le attività previste dal presente accordo di collaborazione;
  - c) avvalersi di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori qualificati ed in possesso di competenze specifiche per la gestione del suddetto immobile e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di *housing* sociale, previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:
    - i. utilizzo di contratti di servizio e/o patti di convenzionamento per la gestione

- dell'immobile, a garanzia dell'adeguatezza e congruità dei progetti di inserimento abitativo;
- ii. selezione dei soggetti destinatari dell'immobile attraverso le procedure previste dal progetto e in tassativo accordo con i Servizi Sociali comunali;
  - iii. obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare selezionato;
- d) verificare il buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'immobile;
  - e) effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi abitativi concessi in uso;
  - f) sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze domestiche (acqua, riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e alle connessioni di rete qualora necessarie) regolate dai contratti di servizio e/o patti di convenzionamento e gli oneri di conduzione dell'immobile relative alle spese condominiali;
  - g) sostenere eventuali costi per ulteriori interventi di adeguamento e di sistemazione degli spazi abitativi, ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;
  - h) garantire la pulizia e il decoro dell'immobile concesso in uso;
  - i) garantire l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia di lavoro Osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione;
  - j) garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti;

#### ART. 4 – RISOLUZIONE ANTICIPATA:

1. Le parti convengono che per reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal presente accordo potrà essere richiesta l'immediata risoluzione anticipata dello stesso. Qualunque inadempienza dovrà essere formalmente contestata. La parte inadempiente dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione adducendo le giustificazioni.
2. Il Comune di Arese potrà chiedere la risoluzione anticipata dell'accordo con un preavviso di almeno sei mesi.

#### ART. 5 – FORO COMPETENTE:

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano;

#### ART. 6 – RINVIO:

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia;

#### ART. 7 – REGISTRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE:

1. La stipula del presente accordo verrà effettuata mediante scrittura privata non autenticata. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

Per il Comune di Arese

---

Per l'ASC SERCOP

---



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE  
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE SITO AD ARESE IN VIA ELISEO VISMARA N.74/A  
PER PROGETTI DI HOUSING SOCIALE**

In data \_\_\_\_\_

**TRA**

SER.CO.P. a. s. c. con sede legale in Rho, Via Cornaggia n. 33, C.F. e P.IVA 05728560961, rappresentata da Primo Mauri, nato a ..... il ....., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce ai sensi dell'art. 33 dello Statuto aziendale

**E**

La Cordata s.c.s., con sede legale in via Burigozzo, 3 – 20123 Milano e sede amministrativa in via Zumbini, 6 - 20143 Milano – P.IVA e C. F.: 09906020152, rappresentata dalla Legale Rappresentante Claudio Bossi

**VISTI:**

- l'articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;
- l'articolo 5, comma 2 della medesima legge, che, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, prevede che gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.3.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- l'art. 13, comma 1, della legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che - oltre a ribadire che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali – stabilisce che essi programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 (tra cui anche il terzo settore) e alla lett. b) prevede che i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali;

**AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

**Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago**

**Sede legale e sede operativa:** via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

**Sito web:** [www.sercop.it](http://www.sercop.it)

**Tel:** 02 93207399

**Fax:** 02 93207317

**P.E.C.:** [sercop@legalmail.it](mailto:sercop@legalmail.it)

**C.F. P.IVA:** 05728560961

**REA:** MI-1844020

**RICHIAMATI:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale N.45 del 30/03/2023 del Comune di Arese avente ad oggetto “CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERCOP DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN ARESE, VIA ELISEO VISMARA N. 74/A, CON DESTINAZIONE PROGETTI DI HOUSING SOCIALE”
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SER.CO.P. N. \_\_ del 12/04/2023 “Preso d’atto della concessione in uso gratuito a SER.CO.P. dell’immobile sito ad Arese in via Eliseo Vismara n.74/A per progetti di housing sociale ed approvazione accordi con il Comune di Arese e con la Cooperativa “La Cordata” per la gestione dell’alloggio”
- L’accordo tra il comune di Arese e l’azienda speciale consortile SER.CO.P. per la concessione in uso gratuito dell’immobile di proprietà comunale di via Vismara per servizio di housing sociale, sottoscritto dalle parti in data \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE****CAPO I  
OGGETTO E DURATA****Art. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione regola l’affidamento della gestione dell’immobile sito ad Arese in via Eliseo Vismara n.74/A, individuato al catasto fabbricati del Comune di Arese: foglio 6, particella 1207 sub 702;
2. Le principali azioni previste dai progetti di housing sociale e politiche abitative che si intendono realizzare tramite l’utilizzo dell’immobile si possono sintetizzare come segue:
  - a) Presa in carico di cittadini che presentino situazioni di disagio abitativo ed elaborazione di progetti individualizzati volti al superamento del disagio stesso.
  - b) Gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione da SER.CO.P. per la realizzazione dei progetti di cui al punto a)

**Art. 2 - DURATA**

La durata della presente convenzione è strettamente connessa alla validità dell’accordo di concessione in uso gratuito a SER.CO.P. dell’immobile di cui all’art. 1 punto 1. da parte del Comune di Arese, sottoscritto tra le parti ed avente scadenza al 31/07/2027 (scadenza allineata a quella del contratto di servizio in essere tra SER.CO.P. ed il Comune di Arese). Gli effetti della convenzione cesseranno quindi nel caso in cui, per qualsiasi ragione o evenienza, venisse meno la suddetta concessione.

**CAPO II  
OBBLIGHI DEI CONTRAENTI****Art. 3 – Condizioni da rispettare nell’attuazione dei progetti di housing sociale**

- a) La Coop. La Cordata si impegna a gestire l’immobile secondo le finalità, gli obiettivi, la metodologia, i tempi e quanto altro previsto dall’accordo procedimentale e la convenzione in essere, nell’abito della coprogettazione in corso tra le parti, come da Deliberazione del CdA N. N. 84 del 07/12/2022. A tal fine si richiama quanto stabilito dai documenti sopra citati, nonché dal progetto presentato dalla Coop. La
-

Cordata in sede di avvio coprogettazione, il cui contenuto si intende integralmente riportato e forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura. In particolare la Coop. La Cordata:

- I. assegna l'alloggio affidato in gestione esclusivamente attraverso contratti di servizio, così da garantire la temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
  - II. seleziona i soggetti destinatari degli alloggi in accordo con SER.CO.P. ed i Servizi Sociali
  - III. garantisce l'accompagnamento sociale di tutti i casi presi in carico, nel rispetto dei limiti massimi di durata dei progetti individualizzati, che non possono essere superiori a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dal progetto;
  - IV. si assume la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti.
- b) SER.CO.P. garantisce:
- i. la presenza di un proprio referente nello staff di progetto;
  - ii. la propria collaborazione per l'elaborazione dei progetti di accompagnamento sociale;

#### **Art. 4 - Personale**

1. La Coop. Cordata garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto.
2. La Coop. Cordata è tenuta a:
  - limitare, quanto possibile, il turn over del personale;
  - individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa;
  - sostituire l'operatore non ritenuto idoneo a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate, informandone il Comune;
  - garantire la sostituzione dei propri operatori, in caso di assenze prolungate superiori alle sei settimane;

#### **Art. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali**

1. La Coop. La Cordata deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.
  2. La Coop. La Cordata, su richiesta di SER.CO.P., certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, documentando altresì il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni altro obbligo previsto per Legge.
  3. La Coop. La Cordata si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale o di terzi, esonerando SER.CO.P. da ogni responsabilità al riguardo. I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità della Coop. Cordata né nei confronti dei danneggiati né nei confronti di SER.CO.P.
  4. La Coop. La Cordata si impegna a sottoscrivere una adeguata assicurazione contro ogni rischio relativo all'immobile oggetto della presente scrittura, ivi compresi quelli che possano derivare da incidenti domestici e da tentativi di intrusione nell'abitazione e furti
-

### **CAPO III RAPPORTI ECONOMICI**

#### **Art. 6 - Patrimonio assegnato in gestione**

1. SER.CO.P. mette a disposizione l'immobile individuato negli atti citati in premessa.
2. Gli ulteriori beni immobili e mobili che il SER.CO.P. intenderà destinare all'housing sociale e alle politiche abitative, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della convenzione, potranno essere consegnati alla Coop. Cordata previa revisione della presente convenzione.

#### **Art. 7 – Spese per investimenti o manutenzioni straordinarie**

1. Gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria o di investimento relativo ai beni affidati in gestione sono a carico del Comune di Arese, proprietario degli alloggi.
2. L'onere per le spese di manutenzione ordinaria è a carico della Cooperativa.
3. L'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a rendere abitabile l'alloggio affidato in gestione è a carico del Comune di Arese.

#### **Art. 8 – Compartecipazione dei cittadini nelle spese di progetto**

1. L'eventuale compartecipazione dei cittadini nelle spese del progetto di housing sarà definita per ciascun caso all'interno del progetto individuale predisposto dagli operatori di SER.CO.P., del Comune inviante e La Cordata. La quota sarà riscossa dalla Cooperativa e determinerà l'abbattimento dell'onere della retta a carico di SER.CO.P.

### **CAPO IV GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 9 - Verifiche e integrazioni**

1. Le parti concordano che annualmente, o comunque tutte le volte subentrino fatti nuovi e rilevanti, verrà fatta una verifica del progetto dal punto di vista gestionale ed economico, di cui si darà atto in un verbale sottoscritto dalle parti.
2. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa, attraverso la stipulazione di accordi separati.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione e sub-appalto**

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a SER.CO.P..
  2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con SER.CO.P.. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere
-

prioritariamente autorizzato da SER.CO.P., che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 11 - Risoluzione della convenzione**

1. SER.CO.P. può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, previa contestazione scritta degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro 5 giorni lavorativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
  - a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
  - b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
  - c) grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio comunale;
  - d) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite;
  - e) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario.
2. Resta comunque salvo il diritto di SER.CO.P. di agire per il risarcimento dei danni.
3. Dalla comunicazione della risoluzione SER.CO.P. rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto informandone la Coop. La Cordata.
4. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

#### **Art. 12 – Tutela dei dati**

1. È fatto obbligo alla Coop. Cordata di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. 196/2003 e s.m.i.
2. SER.CO.P. conserva i dati raccolti funzionali alla stipulazione e attuazione della presente convenzione e alla regolazione dei rapporti tra le parti per tutta la sua durata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 13- Foro competente**

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

#### **Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per SER.CO.P. a. s. c.  
Il Direttore  
Guido Ciceri

Per La Cordata Società Cooperativa Sociale  
Il Legale Rappresentante  
Claudio Bossi

---

